

REGIONE SARDEGNA
Provincia di Olbia-Tempio
Comune di MONTI

Piano di Classificazione Acustica

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTI	ALLEGATO: 01
ELABORATO: RELAZIONE TECNICA	DATA: Feb 2013
PROGETTISTA: Ing. Sandro Mucelli Tecnico Competente in Acustica n. 230 R.A.S.	COLLABORATORI: Dott.ssa Maria Serena Pirisino
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Pierfranco Isoni	ADOZIONE: APPROVAZIONE DEL:

INDICE

PREMESSA	3
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”	5
La Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447	6
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”	10
La Legge Regionale della Sardegna “Criteri e linee guida sull’ inquinamento acustico”	12
<i>1. Iter di adozione della zonizzazione acustica dalla prima bozza alla bozza definitiva</i>	<i>13</i>
<i>2. Comitato tecnico</i>	<i>14</i>
2. METODOLOGIA DI LAVORO	15
3. ACQUISIZIONE DATI E BASI CARTOGRAFICHE	16
4. ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	16
1. Analisi del territorio	16
2. Analisi della strumentazione urbanistica vigente	16
3 Individuazione delle unità acusticamente omogenee (u. a. o.)	17
4. Individuazione delle classi acustiche	18
<i>4.1 Individuazione delle Classi I (Aree particolarmente protette), V (Aree prevalentemente industriali), e VI (Aree esclusivamente industriali)</i>	<i>18</i>
<i>4.2 Individuazione delle classi II (aree prevalentemente residenziali), III (di tipo misto) e IV (di intensa attività umana).</i>	<i>18</i>
<i>4.3 Classificazione acustica della viabilità stradale</i>	<i>21</i>
<i>4.4 Classificazione acustica della rete ferroviaria</i>	<i>23</i>
<i>4.5 Fasce di pertinenza acustica delle reti stradali e ferroviarie</i>	<i>24</i>
<i>4.6 Zonizzazione in presenza di aeroporti</i>	<i>27</i>
5. INDAGINI FONOMETRICHE	28
5.1 Strumentazione di misura utilizzata	28

5.2 Modalità di esecuzione delle misure	28
5.3 Scelta delle postazioni di indagine	28
5.5 Risultati dei rilevamenti acustici	29
5. OTTIMIZZAZIONE E VERIFICA DELLO SCHEMA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	29
7.RELAZIONI DI CONFINE	31
Relazione di confine con il comune di Alà dei Sardi	31
Relazione di confine con il comune di Berchidda	32
Relazione di confine con il comune di Calangianus	32
Relazione di confine con il comune di Loiri-Porto San Paolo	32
Relazione di confine con il comune di Olbia	32
Relazione di confine con il comune di Telti	32
8 AREE DESTINATE A SPETTACOLO O MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	33
9.RAPPRESENTAZIONE	34
10. RISANAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE	35
10.1 Piani di risanamento acustico delle Imprese	35
10.2 Piani di risanamento comunali	36

PREMESSA

La Zonizzazione Acustica è la classificazione del territorio ai fini acustici effettuata mediante l'assegnazione ad ogni singola unità territoriale individuata di una classe di destinazione d'uso del territorio, secondo una tabella predefinita. Alle tipologie di area in cui si articola la tabella sono poi attribuiti i valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa, il che rende la zonizzazione acustica simile ad una sorta di piano regolatore generale per il rumore, in quanto stabilisce degli standard di qualità acustica assegnati come obiettivo. La finalità di questo strumento di pianificazione è quello di dare una risposta concreta al problema dell'inquinamento acustico.

Le fonti che richiamano la zonizzazione acustica sono in ordine di tempo: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 che impone ai Comuni di suddividere il territorio in classi acustiche in funzione della destinazione d'uso delle varie aree (residenziali, industriali, ecc.), stabilendo poi, per ciascuna classe, i limiti delle emissioni sonore tollerabili, sia di giorno che di notte; e la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico. Esistono poi alcune norme regionali che hanno definito i criteri generali da seguire nella redazione delle zonizzazioni acustiche.

Pertanto in armonia con il dettato normativo di riferimento, l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento acustico è perseguito, all'interno del presente Piano, attraverso l'armonizzazione delle esigenze di protezione dal rumore e degli aspetti inerenti alla pianificazione urbana e territoriale e al governo della mobilità.

Il lavoro è stato eseguito seguendo la metodologia descritta nel documento tecnico (Linee guida) fornito dalla Regione Sardegna per la redazione del piano di classificazione acustica dei territori comunali così come prescritto dalla Legge Quadro (art. 4) n. 447/1995.

In particolare si è proceduto all'acquisizione della documentazione relativa alla normativa, nazionale e regionale, in materia di acustica, ed agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di ottenere un esaustivo quadro conoscitivo quale punto di partenza per la successiva fase di verifica della compatibilità tra zone acustiche proposte dal Piano e le caratteristiche funzionali del sistema insediativo ed extraurbano del territorio comunale.

In seguito si è passati alla redazione del documento preliminare di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione del territorio comunale in zone acustiche differenti a seconda della loro destinazione d'uso reale e prevista dagli strumenti di pianificazione acquisiti nella fase precedente.

Il processo di redazione del documento preliminare ha, pertanto, preso le mosse dalla lettura dello stato di fatto del territorio comunale, al fine di verificare la compatibilità delle reali destinazioni d'uso dei diversi ambiti territoriali comunali con quelle previste dal P.U.C vigente.

Sono state prese in esame tutte le attività che costituiscono le fonti dirette di inquinamento acustico e quelle che, quando raggiungono concentrazioni consistenti, attraggono flussi veicolari tali da innalzare i livelli sonori nell'area. Per quanto riguarda il territorio urbano, sono state considerate le densità insediative, le densità delle attività commerciali e produttive.

Una volta conclusa la bozza preliminare del Piano di Classificazione Acustica, si prosegue con due importanti fasi. Nella prima, si svolgono le indagini fonometriche sul territorio comunale, al fine di caratterizzare il clima acustico allo stato attuale, atte alla caratterizzazione delle principali sorgenti mobili e fisse presenti sul territorio comunale, in particolare, su ricettori sensibili e sulle infrastrutture di trasporto principali.

L'ultima fase consiste in un procedimento di verifica e ottimizzazione del precedente documento di zonizzazione acustica preliminare, al fine di giungere ad una classificazione acustica per quanto possibile omogenea nei diversi ambiti che costituiscono il territorio comunale, attraverso, in primo luogo, gli esiti dei rilevamenti acustici fatti sul campo, in secondo luogo, alle eventuali indicazioni e modifiche che l'Amministrazione Comunale vorrà apportare.

In particolare, la zonizzazione acustica è stata effettuata in riferimento agli usi attuali del territorio e alle previsioni della strumentazione urbanistica e sulla base di criteri generali, desunti dalla normativa nazionale (L. 447/95 e D.P.C.M. 14/11/97) e dalle Linee Guida della Regione Sardegna

Oltre alla presente relazione per la classificazione acustica del territorio di Monti sono state prodotte le seguenti tavole:

1. UNITÀ ACUSTICAMENTE OMOGENEE, INFRASTRUTTURE PRINCIPALI E FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA- PUNTI MONITORAGGIO.

- 1A Territorio extra urbano zona Nord, scala 1:10.000;
- 1B Territorio extra urbano zona Sud, scala 1:10.000;
- 1C Centro urbano, scala 1:2.000;
- 1D Frazioni di Monti Scalo, SosRueddos e Su Canale, scala 1:5.000.

2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:

- 2A Territorio extra urbano zona Nord, scala 1:10.000;
- 2B Territorio extra urbano zona Sud, scala 1:10.000;
- 2C Centro urbano, scala 1:2.000;
- 2D Frazioni di Monti Scalo, Sos Rueddos e Su Canale, scala 1:5.000.

3. RICETTORI SENSIBILI E ATTIVITÀ TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO, scala 1:5.000.

4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE PRINCIPALI E FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA, COORDINATE GAUSS-BOAGA, scala 1:20.000.

1.LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”

A livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995 e dai decreti attuativi della stessa legge.

Il 1 marzo 1991, stante la grave situazione di inquinamento acustico riscontrabile nell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, viene emanato un D.P.C.M. che stabilisce i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, con questo decreto si introduce, per la prima volta in Italia, il concetto di zonizzazione acustica del territorio, individuando le sorgenti di rumore.

L'articolo 2 del D.P.C.M. attribuisce alle Regioni il compito di redigere delle linee guida che contengano le modalità operative che dovranno seguire i Comuni nell'effettuare le zonizzazioni e sancisce i principi generali (tipologie delle zone e relativi limiti assoluti) che costituiscono un dominio rigido all'interno del quale si muovono "elasticamente" le direttive regionali.

Tale D.P.C.M. indicava, inoltre, i limiti provvisori da rispettare in attesa dell'azzonamento acustico, articolati in base alla zonizzazione urbanistica ex DM 1444/68.

Per quanto riguarda la classificazione in zone, il Decreto prevede sei classi di azzonamento acustico, cui corrispondono altrettanti valori limite da rispettare nei periodi diurno e notturno, definite in funzione della destinazione d'uso prevalente, della densità abitativa e delle caratteristiche del flusso veicolare.

Le aree previste dal D.P.C.M. 1/3/1991 sono sei così caratterizzate:

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per l'utilizzazione, quali aree ospedaliere, scolastiche, residenziali rurali, aree di particolare interesse naturalistico, ricreativo, culturale, archeologico, parchi naturali e urbani.

CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali, totale assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare di tipo locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, con limitata presenza di attività artigianali e totale assenza di attività industriali. Aree rurali, interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali presenza di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447

La Legge Quadro del 26 ottobre 1995 stabilisce i principi fondamentali dell'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, dovuto alle sorgenti sonore fisse e mobili.

Nella suddetta legge sono state introdotte una serie di definizioni, all'art. 2, che si riportano di seguito:

- **inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- **ambiente abitativo:** ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- **sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi;

le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;

- **sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente;
- **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- **valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- **valori di attenzione:** il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Viene effettuata, inoltre, una puntuale ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni. In particolare, allo Stato attribuiscono le funzioni di indirizzo, coordinamento e regolamentazione, ad esempio: la determinazione dei valori limite di emissione e di immissione, dei valori di attenzione e di qualità, delle tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, dei requisiti acustici passivi degli edifici, ma anche dei criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico o per l'individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e dei criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto.

Le Regioni sono chiamate, entro il quadro di principi fissato in sede nazionale, a promulgare proprie leggi definendo, in particolare, i criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico da parte dei Comuni. Inoltre, in conformità con quanto previsto dal D.P.C.M.1/03/1991, alle Regioni è affidato il compito di definire, sulla base delle proposte avanzate dai Comuni e dei fondi assegnati dallo Stato, le priorità di intervento e di predisporre un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

Alle Province sono affidate, secondo quanto previsto dalla Legge 142/90, funzioni amministrative, di controllo e vigilanza delle emissioni sonore.

Ai Comuni, infine, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:

- **La zonizzazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede regionale;**

- **Il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della zonizzazione acustica;** (art. 6, comma 1, lettera b). Il Piano Regolatore Generale, il Piano Urbanistico comunale, il Piano Urbano del Traffico, eventuali piani commerciali, devono tenere presente la classificazione acustica del territorio comunale, coordinandosi con essa;
- **La predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento;** (art. 6, comma 1, lettera c). Nel caso di superamento dei valori di attenzione, intesi come il livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, o nel caso in cui zone contigue del territorio presentino differenze di livello sonoro equivalente superiori a 5 dBA i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, tenendo presenti il Piano Urbano del Traffico ed eventuali piani previsti dalla vigente legislazione ambientale. I piani di risanamento dovranno essere approvati dal consiglio comunale e dovranno contenere:
 - ❖ tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse eventuali sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
 - ❖ individuazione dei soggetti cui compete l'intervento;
 - ❖ priorità, modalità e tempi di risanamento;
 - ❖ stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - ❖ eventuale misure cautelari a carattere di urgenza a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- **Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie.** Per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitino l'utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; (art. 6, comma 1, lettera d). I Comuni sono incaricati del controllo del rispetto:
 - ❖ della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - ❖ dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
 - ❖ dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Le domande di concessione edilizia, di agibilità, di abitabilità o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere la documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8, comma 4).

- **Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale** (art. 6, comma 1, lettera e). I Comuni sono deputati all'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- **Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli** (art. 6, comma 1, lettera f). Ai comuni spetta la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- **Funzioni amministrative di controllo** (art. 6, comma 1, lettera g). Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - ❖ delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - ❖ della disciplina del rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - ❖ della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di competenza comunale;
 - ❖ della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione relativa alla progettazione, modifica o potenziamento di alcune tipologie di opere.
- **Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee** (art. 6, comma 1, lettera h). Il Comune è competente ad autorizzare, anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;
- **Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale** (art. 6, comma 2). I Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 447/95, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore;
- **Emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti** (art. 9, comma 1). Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco,

con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

La "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" n. 447 del 26 ottobre 1995, che regola, senza distinzione, l'inquinamento acustico ambientale dovuto a sorgenti fisse o mobili, ovvero l'immissione di rumore sia in ambiente abitativo che in ambiente esterno, rimanda a successivi decreti di attuazione la determinazione dei limiti, le modalità di misura ed altri aspetti tecnici.

Uno di questi decreti di attuazione è il D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" che stabilisce i valori limite per il rumore riprendendo la classificazione acustica del territorio già delineata dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Il D.P.C.M del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" integra le indicazioni normative in tema di disturbo da rumore espresse dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla successiva Legge Quadro n°447 del 26 ottobre 1995 e introduce il concetto dei valori limite di emissione, nello spirito di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione Europea.

Il decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità riferendoli alle classi di destinazione d'uso del territorio, riportate nella tabella A dello stesso decreto che corrispondono sostanzialmente alle classi previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991.

Valori limite di emissione

I valori limite di emissione, intesi come valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, come da art. 2, comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995 n°447, sono riferiti alle sorgenti fisse e a quelle mobili.

I valori limite di emissione del rumore dalle sorgenti sonore mobili e dai singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse, riportati in tabella. 2. si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti e sono indicati nella tabella. B dello stesso decreto.

TAB. 2 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq IN dB(A)		
FASCIA TERRITORIALE	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di immissione

I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno da tutte le sorgenti, sono quelli indicati nella tabella. C del decreto e corrispondono a quelli individuati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e riportati in tabella 3.

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art 11, comma 1, Legge 26 ottobre 1995 n° 447, i limiti suddetti non si applicano all'interno delle fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di dette fasce, tali sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

TAB. 3 - VALORI LIMITE DI IMMISSIONE Leq IN dB(A)		
FASCIA TERRITORIALE	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40

II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per quello notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree in Classe VI. Tali disposizioni non si applicano:

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e a 40 dBA durante il periodo notturno;
- se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e a 25 dBA durante il periodo notturno.

Le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori di attenzione

Sono espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A. Se riferiti ad un'ora, i valori di attenzione sono quelli della tabella C aumentati di 10 dBA per il periodo diurno e di 5 dBA per il periodo notturno; se riferiti ai tempi di riferimento, i valori di attenzione sono quelli della tabella C. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori suddetti, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

La Legge Regionale della Sardegna "Criteri e linee guida sull' inquinamento acustico"

La Regione Sardegna in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico) e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I

della Legge 15 marzo 1997, n. 59) detta i criteri e le linee guida in tema di inquinamento acustico. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale.

L'adozione da parte dei Comuni del progetto di zonizzazione acustica definitivo si articola in due distinte fasi:

- Predisposizione della "bozza definitiva di zonizzazione";
- Approvazione e adozione del "progetto di zonizzazione acustica".

1. Iter di adozione della zonizzazione acustica dalla prima bozza alla bozza definitiva

- La procedura di definizione ed approvazione del Piano prevede le seguenti fasi:
- Predisposizione della bozza del Piano di zonizzazione acustica;
- Adozione della sopracitata bozza con provvedimento amministrativo del Comune;
- Pubblicazione sull'Albo Pretorio per 30 giorni al fine di raccogliere eventuali osservazioni da parte di soggetti interessati;

Per i Comuni con popolazione < 30.000 abitanti:

- a. Trasmissione entro 15 giorni dalla data del provvedimento di adozione, della bozza di zonizzazione ai Comuni limitrofi e all'ARPAS per eventuali osservazioni da formularsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione;
- b. Decorso i 30 giorni, il Comune trasmette la copia della bozza definitiva del Piano alla competente Provincia per la richiesta di parere, corredata delle osservazioni pervenute, contestualmente viene inviata copia all'Assessorato Regionale per la Difesa dell'Ambiente.

Per i Comuni con popolazione > 30.000 abitanti anche se per brevi periodi dell'anno (residenti e fluttuanti):

- a. Convocazione del Comitato Tecnico, di seguito specificato, entro 30 giorni dal provvedimento di adozione della bozza di zonizzazione e contestuale invio della medesima bozza anche solo per via telematica;
- b. Decorso il sopracitato termine il Comune, entro 30 giorni trasmette la copia della bozza definitiva del Piano alla competente Provincia per l'ottenimento del previsto parere,

accompagnata delle osservazioni emerse in sede di Comitato e redatte su apposito verbale;

- Approvazione e adozione del Piano di classificazione acustica del proprio territorio con delibera del Consiglio Comunale, entro 30 giorni dall'acquisizione del parere favorevole da parte della Provincia. Tale parere dovrà essere reso entro 60 giorni dal ricevimento della bozza definitiva di zonizzazione;
- Entro 60 giorni dal ricevimento, la Provincia formula proprie valutazioni sotto forma di parere da inviare anche alla Regione;

L'Amministrazione Comunale, trascorsi 30 giorni dall'acquisizione del parere favorevole della Provincia, senza che i competenti Uffici della Regione si siano pronunciati in merito, apporta eventuali modifiche e approva il PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA attraverso Deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Comune, entro i successivi 30 giorni dalla delibera di approvazione e adozione del Piano di classificazione acustica, trasmette il documento alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente – Servizio Tutela della Atmosfera e del Territorio, in formato elettronico (pdf) corredato del parere favorevole della Provincia e della delibera di adozione del Consiglio Comunale e all'ARPAS lo stesso file (pdf) più le tavole sotto forma di file cartografico georeferenziato secondo gli standard utilizzati da SITR (Sistema Informativo Territoriale Regionale).

Si precisa inoltre che la Provincia dovrà trasmettere anche alla Regione copia del parere favorevole rilasciato.

Inoltre in sede di istruttoria dovrà verificare la coerenza del Piano con la presente normativa regionale, con i vigenti strumenti di pianificazione e con quelli sovraordinati prestando particolare attenzione, in sede di istruttoria, alle eventuali incongruenze progettuali che potranno emergere dall'esame e dal confronto delle zonizzazioni effettuate dai comuni limitrofi.

2.Comitato tecnico

Il suddetto Comitato Tecnico è composto dai seguenti soggetti:

- Responsabile del procedimento ed eventuali rappresentanti della stessa Amministrazione comunale, con particolare riferimento al personale degli uffici Urbanistica, Ambiente, Viabilità e Traffico;
- Progettisti della zonizzazione acustica, (tecnico competente in acustica ambientale ed eventuale tecnico esperto in pianificazione territoriale e ambientale);

- Rappresentanti dei Comuni limitrofi;
- Rappresentante regionale dell'Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio;
- Rappresentante regionale dell'Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica;
- Rappresentante del competente dipartimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.);
- Rappresentante del competente Ufficio della Provincia di appartenenza/competenza.

2.METODOLOGIA DI LAVORO

Il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, sulla scorta dei riferimenti normativi precedentemente riportati, si basa sulla tipologia d'uso del territorio e non solamente su una sua fotografia acustica, in quanto deve tendere alla salvaguardia del territorio e della popolazione dall'inquinamento acustico. La classificazione in zone acustiche del territorio comunale richiede una conoscenza puntuale sia delle destinazioni d'uso attuali del territorio che delle previsioni degli strumenti urbanistici.

Nel dettaglio, il lavoro è stato svolto seguendo la metodologia descritta nel Documento Tecnico fornito dalla Regione Sardegna per la predisposizione del Piano di Classificazione Acustica, che si articola nelle seguenti quattro fasi:

1. Acquisizione dati e basi cartografiche;
2. Fase di predisposizione del documento preliminare di zonizzazione acustica:
 - Analisi degli strumenti di pianificazione vigente;
 - Individuazioni delle classi acustiche;
 - Individuazioni delle infrastrutture viarie significative;
 - Definizione di una prima bozza di classificazione acustica;
 - Aggiornamento del Documento Preliminare di Zonizzazione Acustica.
3. Indagini Fonometriche;
4. Elaborazione del Documento Definitivo di Zonizzazione Acustica: verifica ed ottimizzazione della zonizzazione acustica preliminare

3. ACQUISIZIONE DATI E BASI CARTOGRAFICHE

La prima fase del lavoro è consistita nella raccolta dei dati territoriali da porre alla base della redazione del Piano di Zonizzazione Acustica. In accordo alle linee guida a livello nazionale e regionale, il quadro conoscitivo comprende tutte le informazioni connesse allo sviluppo ed alla gestione territoriale vigente e in itinere all'acquisizione delle basi cartografiche necessarie ed all'attività di verifica puntuale, morfologica e funzionale, delle varie parti del territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione i dati, le cartografie e le planimetrie dell'intero territorio comunale.

4. ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1. Analisi del territorio

Il comune di Monti sorge ai margini meridionali della Gallura a 300 m s.l.m.. Situato alle falde della catena montuosa del Limbara, è circondato da vasti sughereti e vigneti che offrono un rinomato Vermentino. Dal paese è possibile raggiungere facilmente l'altopiano di "S'Ambiddalzu", caratterizzato da un paesaggio fatto di bassi cespugli ed enormi massi granitici erosi dal vento.

All'interno del suo territorio, di proprietà del demanio forestale sardo, esiste un'oasi di ripopolamento e di salvaguardia agro-faunistica in funzione e in piena efficienza da 70 anni. È popolato da cervi, cinghiali, mufloni, capre selvatiche, astori, falchi e talvolta si avvista anche "s'intulzu" la poiana sarda. È meta di turisti e scolaresche data la facile percorribilità delle stradine al suo interno attraversate di tanto in tanto da ruscelli cristallini e incontaminati.

Il territorio di Monti si estende per una superficie di 123,44 Km², conta 2.483 abitanti con una densità di 20,12 abitanti per Km² (Dati ISTAT del 01/01/2011).

Monti confina a nord con i comuni di Calangianus e di Telti, a est con quelli di Olbia e di Loiri-Porto San Paolo, a sud con il comune di Alà dei Sardi, ad ovest con quello di Berchidda.

L'economia è basata principalmente sulla coltivazione della vite, principalmente del Vermentino.

2. Analisi della strumentazione urbanistica vigente

Per la redazione del Piano di primaria importanza è stata l'analisi a scopo conoscitivo dei Piani e dei Programmi Comunali al fine di verificare la corrispondenza tra le destinazioni di piano e le destinazioni d'uso effettive.

L'articolazione in zone acustiche del territorio comunale richiede, infatti, una conoscenza puntuale sia delle destinazioni d'uso attuali del territorio che delle previsioni degli strumenti urbanistici.

Per conseguire tale obiettivo è stato necessario compiere l'analisi delle definizioni delle diverse categorie d'uso del suolo del PUC al fine di individuare, se possibile, una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In questo modo si è pervenuti,

quando possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del PUC. Tale operazione è stata svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite dall'Amministrazione Comunale. Nello specifico le disposizioni del PUC sono state utili per l'identificazione di:

- Strutture scolastiche o sanitarie;
- Aree residenziali e rurali di pregio;
- Aree cimiteriali;
- Aree verdi dove si svolgono attività sportive;
- Aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole;
- Aree industriali.

Secondo quanto indicato dalle Linee Guida della Regione Sardegna si è cercato di non effettuare eccessive suddivisioni del territorio, evitando nello stesso tempo troppe semplificazioni, che avrebbero portato a classificare vaste aree del territorio in classi elevate, soprattutto in aree prossime ai centri abitati.

3 Individuazione delle unità acusticamente omogenee (u. a. o.)

L'unità territoriale è la base di partenza per la definizione della zonizzazione acustica e più essa è piccola più precisa sarà la classificazione. A tal proposito la scelta dell'unità censuaria quale unità di riferimento diventa quasi obbligatoria in quanto risulta difficile avere informazioni riferite a porzioni di territorio più piccole. Per ovviare il rischio di ottenere una classificazione estremamente frammentata appare senz'altro opportuno in questo caso procedere all'individuazione di sezioni di censimento più vaste, purché acusticamente omogenee, attraverso l'accorpamento di diverse unità censuarie per dare origine alle unità acusticamente omogenee (u. a. o.).

In mancanza delle unità censuarie si può procedere attraverso l'individuazione e numerazione degli isolati, intendendo per isolato un edificio o un insieme di edifici contigui, ovvero ogni costruzione organicamente strutturata ed eventualmente intervallata da cortili o giardini e che può essere circondata da:

- Spazi destinati alla viabilità (vie, strade, vicoli, piazze, ecc.);
- Limiti geomorfologici (fossi, canali, fiumi, crinali, ecc.);
- Limiti individuati da opere infrastrutturali (ferrovie, ponti e recinzioni, ecc.).

4. Individuazione delle classi acustiche

4.1 Individuazione delle Classi I (Aree particolarmente protette), V (Aree prevalentemente industriali), e VI (Aree esclusivamente industriali)

Rientrano nella classe I le aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione.

Rientrano in queste aree quelle destinate ad ospedali, case di cura, scuole, al riposo e allo svago, a borghi rurali storici, a parchi pubblici, nonché le zone di interesse storico archeologico e/o naturalistico.

Sono state collocate in classe I il cimitero, le scuole, la casa di cura, le zone in cui ricadono elementi storici e le aree di interesse paesaggistico e sottoposte a tutela. Anche le parti del territorio destinate a parco pubblico territoriale in cui prevalgono le caratteristiche di salvaguardia ambientale ricadono in classe I.

Dalla classe I sono state escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde sportivo, per le quali la quiete sonora non è da ritenersi un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione.

Non sono presenti nel territorio comunale aree che ricadono né in classe V, aree prevalentemente industriali, né in classe VI, aree esclusivamente industriali.

4.2 Individuazione delle classi II (aree prevalentemente residenziali), III (di tipo misto) e IV (di intensa attività umana).

Il lavoro svolto per l'identificazione di tali classi è partito da una suddivisione di base tra le aree urbane e quelle extraurbane al centro abitato.

Ai fini di una valutazione il più possibile coerente con la realtà del territorio in esame, sono infatti state valutate preliminarmente le aree esterne al centro abitato; per tali porzioni di territorio è stata applicata la procedura di valutazione della sensibilità del territorio "qualitativa".

Infatti per le aree extraurbane spesso l'analisi ai fini acustici dei dati ISTAT perde di significato per due ordini di motivazioni: il primo riguarda l'estensione delle zone censuarie che è molto ampia, in quanto è presumibile una carenza di densità insediativa e, quindi, potrebbe essere possibile la coesistenza di attività acusticamente incompatibili; il secondo motivo è che la zona censuaria costituisce una base di riferimento esclusivamente a fini statistici, mentre, non tiene conto della morfologia dei luoghi, delle attività e delle valenze ambientali e paesaggistiche intrinseche.

Pertanto è stato applicato un metodo qualitativo basato sull'osservazione diretta delle caratteristiche ai fini acustici del territorio attraverso sopralluoghi, analisi delle previsioni e volontà

urbanistiche, attribuendo la classe II, per le aree rurali con bassa densità di popolazione e con scarsa presenza di attività terziarie. I territori extraurbani che sono inseriti in classe III sono le zone rurali con coltivazioni diffuse ed interessate da traffico veicolare di tipo locale, non caratterizzate dalla presenza di abitazioni; le aree caratterizzate dalla presenza di strutture ricettive e le zone destinate ad accogliere strutture per la pratica sportiva e per servizi turistici .

Per quanto riguarda i territori urbani l'individuazione delle Classi II, III e IV è stata eseguita, tenendo conto delle disposizioni dettate dalla Delibera Regionale n°47/71 del 29-10-2002, sulla base dei seguenti elementi:

- 1) la densità della popolazione (abitanti/ettaro)
- 2) la densità uffici, che comprende le istituzioni, il commercio e gli altri servizi
- 3) la densità delle attività industriali/artigianali
- 4) volume di traffico veicolare locale e di attraversamento.

A tali elementi corrisponderanno dei punteggi di merito sulla base del seguente schema:

0	Per la densità molto bassa
1	Per la densità bassa
2	Per la densità media
3	Per la densità alta

Si riportano di seguito i valori di soglia dei primi tre parametri con la relativa attribuzione della classe di variabilità:

a) densità di popolazione

D (ab/ha) classe di variabilità

D < 50 bassa

50 < D < 150 media

D > 150 alta

La densità di popolazione (D) è espressa in numero di abitanti per ettaro.

b) densità di attività commerciali

Sup. % (C) classe di variabilità

$C < 1.5$ bassa

$1.5 < C < 10$ media

$C > 10$ alta

La densità di attività commerciali (C), comprensiva delle attività di servizio, viene espressa dalla superficie occupata dall'attività rispetto alla superficie (fondiaria) totale della zona omogenea considerata.

c) densità di attività artigianali.

Sup. % (A) classe di variabilità

$A < 0.5$ bassa

$0.5 < A < 5$ media

$A > 5$ alta

La densità di attività artigianali (A), inserite nel contesto urbano, viene espressa dalla superficie occupata dalle attività rispetto alla superficie totale della zona omogenea considerata.

Per ciascuna area o zona omogenea come precedentemente accennato, vengono pertanto determinati, per i tre parametri considerati, i valori dei corrispondenti punteggi la cui somma consente di effettuare l'attribuzione delle classi.

Poiché la somma totale dei punteggi può assumere valori da 0 a 9, saranno identificate come zona II tutte le aree il cui punteggio totale sia compreso tra 1 e 3, come zona III quelle il cui punteggio sia compreso tra 4 e 6 ed infine come zona IV quelle con punteggio superiore a 6, così come riportato nella sotto indicata tabella:

PRIMA ASSEGNAZIONE DELLE ZONE II, III E IV IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE	
Punteggio totale (a+b+c)	Classe di destinazione d'uso
Da 1 a 3	II
Da 4 a 6	III
Da 7 a 9	IV

In seguito ai sopralluoghi fatti, ai dati ISTAT ed alle informazioni dell'amministrazione Comunale è stata assegnata la classe II alle aree di espansione residenziale.

Queste ultime sono caratterizzate da una densità di popolazione non elevata, bassa presenza di attività commerciali e da traffico per lo più locale.

La classe III è stata attribuita al centro storico e alle aree densamente popolate, ricche di servizi e attività commerciali caratterizzate da traffico intenso.

Rientrano in classe IV le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti produttivi per impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli.

4.3 Classificazione acustica della viabilità stradale

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, le strade sono elementi di primaria importanza nella predisposizione della zonizzazione acustica, per cui, così come indicato dalla normativa, le aree prospicienti alle infrastrutture di trasporto dovranno essere classificate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità di queste ultime.

Per quanto concerne il traffico veicolare è ampiamente dimostrato che nelle aree urbane esso costituisce la principale fonte di inquinamento acustico e conseguentemente, per consentire una più compiuta classificazione acustica del territorio, risulta necessario considerarne il relativo apporto, tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle varie strade.

Pertanto per proseguire nella procedura di classificazione, occorre determinare il tipo di infrastruttura stradale per verificarne l'impatto sul territorio.

A tale proposito, si dovrà fare riferimento al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii. e nello specifico all'art. 2, ove vengono classificate le varie tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. Tale articolo è stato confermato dal recente D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 e prevede che le strade, esistenti o in via di realizzazione, siano classificate, riguardo alle loro caratteristiche tecnico-funzionali tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali;

F-bis. Itinerari ciclopedonali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- A. Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- B. Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- C. Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
- D. Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
- E. Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
- F. Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

Dalle indicazioni sopra riportate una prima classificazione può essere così fatta:

Assegnazione relativa delle classi per zone in prossimità del traffico stradale	
Descrizione delle tipologie delle strade	Classe
Appartengono alla classe IV le aree in prossimità delle strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato e le aree interessate da traffico ferroviario, categorie riconducibili alle strade di tipo A, B, C,D del comma 2, art. 2 D. Lgs. 285/92	IV
Appartengono alla classe III le aree in prossimità delle strade di quartiere e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano e corrispondono in generale alle strade di tipo E e F del comma 2, art. 2 D. Lgs 285/92;	III
Appartengono alla classe II le aree in prossimità delle strade locali prevalentemente situate in zone residenziali e cioè strade di tipo E e F del comma 2, art. 2 D. Lgs. 285/92	II

Un ulteriore criterio che consente di meglio definire e individuare la tipologia della classe di appartenenza della strada è quella di verificarla in funzione del traffico veicolare, così come precisato nella Circolare Regionale n. 13285 del 20 aprile 2006:

Descrizione delle tipologie delle strade	Classe
Orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora	IV
Orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora	III
Orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora	II

Sulla base della conoscenza territoriale, si è proceduto ad assegnare la classe II (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) per le strade prevalentemente situate in zone residenziali, la classe IV alle strade di transito nelle direttrici fondamentali SP 147 Monti-Telti, la SS 389 Monti Alà Dei Sardi, la SS 199 Olbia-Sassari, tenendo presente il nuovo tracciato della quattro corsie.

4.4 Classificazione acustica della rete ferroviaria

Per quanto concerne l'attribuzione delle classi all'infrastruttura ferroviaria, il D.P.C.M. 14 novembre 1997 indica la classe IV per le aree poste in prossimità delle linee ferroviarie. Tuttavia ciò non esclude la possibilità di assegnare la classe V o la classe VI in prossimità delle suddette infrastrutture, nel caso di linee ad intenso traffico ferroviario o in presenza di insediamenti commerciali o industriali. Appare senz'altro possibile anche l'attribuzione della classe III, come nel caso di linee ferroviarie locali, se le caratteristiche delle aree prossime all'infrastruttura ferroviaria e quelle del traffico che si svolge sulla stessa lo consentano. In particolare l'adozione della classe III appare opportuna nel caso di linee ferroviarie con un piccolo numero di transiti in periodo diurno e la quasi assenza di traffico in periodo notturno.

4.5 Fasce di pertinenza acustica delle reti stradali e ferroviarie

Alle fasi precedentemente descritte, relative alla classificazione di zone e strade, dovrà far seguito l'operazione di sovrapposizione della rete stradale/ferroviaria e delle relative fasce di pertinenza alla prima bozza di zonizzazione predisposta.

Per quanto concerne le infrastrutture stradali, infatti non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 (valori limite di emissione, valori di attenzione e valori di qualità) del D.P.C.M. 14 novembre 1997, ma si dovrà fare riferimento al D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare" che prevede l'inserimento delle opportune fasce di pertinenza.

La fascia di pertinenza è definita dal suddetto decreto come "striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale", all'interno della quale devono essere rispettati specifici limiti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa con riferimento al tipo di infrastruttura viaria secondo la classificazione riportata dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.).

Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti di strade nuove o esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura.

Nella tabella successiva, per le infrastrutture stradali esistenti, vengono riportate l'estensione della fascia di pertinenza ed i limiti in essa vigenti.

Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti).						
Tipo di strada (Secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica(m)	Scuole(*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- Autostrada		100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
B- Extraurbana Principale		100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
C- Extraurbana Secondaria	C(a) (strade a	100 (Fascia A)	50	40	70	60

	carreggiate separate e tipo IV CNR1980)	150 (Fascia B)			65	55
	C(b) (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (Fascia A)			70	60
		50 (Fascia B)			65	55
D- Urbana di Scorrimento	D(a) (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D(b) (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E- Urbana di Quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F- Locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno.

Per le strade di tipo A, B, C, D il decreto definisce appositi limiti di fascia. Nel definire l'ampiezza della fascia di pertinenza per strade di tipo E e F si tiene conto degli schermi interposti sul percorso di propagazione del suono: file di edifici, facciate di isolati, dislivelli e barriere naturali; in linea di massima sono forniti i seguenti criteri:

- per file di fabbricati continui si considera indicativamente la sola facciata a filo strada e in caso di arretramento vanno considerati gli edifici compresi entro 30 metri dal margine della carreggiata;
- per i brevi tratti corrispondenti ad immissioni di vie laterali si considera un arretramento di 30 metri.

La fascia di 30 m relativa alle strade di tipo E, F può non essere riportata a livello grafico nelle tavole del PCCA, al fine di facilitare la lettura della carta.

Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie si dovrà fare riferimento al D.P.R. 459 del 18/11/1998, Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

In conformità a tale decreto per le infrastrutture ferroviarie viene definita una fascia di pertinenza acustica di ampiezza di m. 250, per ciascun lato, misurata a partire dalla mezzera dei binari esterni, all'interno della quale sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura stessa.

Nella tabella sotto indicata, rispettivamente per le infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione e per quelle esistenti, vengono riportate l'estensione della fascia di pertinenza ed i limiti in essa vigenti di cui al sopra citato D.P.R. n. 459/98.

Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per le infrastrutture ferroviarie					
Tipo di infrastruttura	Ampiezza fascia di pertinenza acustica(m)	Scuole(*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h	100 (Fascia A)	50	40	70	60
	150 (Fascia B)			65	55
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

* Per le scuole vale il solo limite diurno.

All'interno di tali fasce, per il rumore delle infrastrutture stradali e ferroviarie, valgono i limiti riportati nelle tabelle, mentre le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio corrispondente all'area.

È da precisare che solo al di fuori delle fasce di pertinenza il rumore prodotto da queste infrastrutture concorre direttamente al livello di rumore complessivo immesso, che dovrà opportunamente essere valutato dal progettista al fine di una compiuta classificazione acustica delle zone sotto esame.

Va evidenziato inoltre che le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione generale eseguita nei passi illustrati in precedenza, venendo a costituire di fatto delle fasce di esenzione relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale e ferroviario a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

In tal modo nelle aree in prossimità delle grandi infrastrutture di trasporto vige un doppio regime di tutela:

- Il primo dipendente dalla tipologia dell'infrastruttura confinante, che fissa i limiti acustici per il rumore prodotto dall'infrastruttura stessa e le competenze per il rispetto di tali limiti sono a carico dell'Ente che gestisce le infrastrutture;
- L'altro derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che fissa limiti acustici per tutte le sorgenti sonore presenti sul territorio diverse dall'infrastruttura coinvolta.

4.6 Zonizzazione in presenza di aeroporti

Per il rumore prodotto dal traffico aereo e dalle attività aeroportuali, l'impostazione adottata dalla vigente normativa è stata quella di una considerazione svincolata dalla zonizzazione acustica generale.

Infatti ai sensi del D.M. 31 ottobre 1997, all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è stata assegnata la competenza per l'istituzione delle Commissioni aeroportuali con il compito di procedere alla zonizzazione delle aree in prossimità degli aeroporti.

Per tali aree, soggette a specifici vincoli urbanistici, è prevista la suddivisione nelle zone, A, B e C, a seconda dell'impatto acustico ivi prodotto dall'attività aeroportuale medesima.

La zonizzazione acustica si applicherà alle aree in prossimità degli aeroporti tenendo conto della pressione antropica generata dalla presenza delle infrastrutture (traffico, presenza di esercizi commerciali, ecc.), ma senza che il rumore prodotto dall'attività aeroportuale specifica concorra al raggiungimento del livello di rumorosità immessa.

In tali aree valgono particolari modalità di misura e valutazione, nonché limiti di zona dell'intorno aeroportuale, espressi con indici descrittivi specifici.

Pertanto, per quanto riguarda gli aeroporti, i Comuni interessati dovranno prevedere una "saldatura" tra la zonizzazione delle aree limitrofe all'infrastruttura e quella del proprio territorio.

Per quanto riguarda le aree confinanti con i piccoli campi di volo utilizzati per il volo da diporto e per attività sportive o ricreative esse assumono la classe III o superiore a seconda della intensità del loro utilizzo e delle loro caratteristiche insediative.

Il comune di Monti si trova in prossimità dell'aeroporto Costa Smeralda di Olbia.

Nel Novembre del 2012, la Geasar S.P.A. e l'Enac, in seguito ai "Lavori di prolungamento della pista di volo 24, nuova viabilità d'accesso all'aeroporto e opere connesse", ha inviato il documento contenente la relazione tecnica e i relativi elaborati grafici a tutti i comuni limitrofi, compreso quello di Monti.

Le mappe di vincolo e le limitazioni relative ad ostacoli ed ai pericoli per la navigazione aerea, per il comune di Monti riguardano le superfici di inviluppo. Queste vincoli, tuttavia, non influiscono ai fini della classificazione acustica del territorio comunale.

5. INDAGINI FONOMETRICHE

La campagna di monitoraggio acustico è stata eseguita nel mese di Gennaio del 2013. La normativa tecnica e di legge a cui si è fatto riferimento per l'indagine è la seguente:

- Norme ISO 1996-1 del 1982 e 1996-2 del 1987;
- D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"

5.1 Strumentazione di misura utilizzata

La strumentazione utilizzata per le misure di rilevamento acustico è stata la seguente:

Fonometro: Marca: 01 dB Italia S.r.l. - Modello: Solo BLACK EDITION;

Calibratore: Marca: 01 dB Italia S.r.l. - Modello: CAL21.

Fonometro integratore dotato di preamplificatore, microfono per campo libero, conforme alle norme IEC 651, IEC 804 e ANSI S1.4 per fonometri di precisione e integratori in classe 1 su tutto lo spettro di frequenze da 10 Hz a 20 kHz.

5.2 Modalità di esecuzione delle misure

Tutte le misure sono state eseguite in ottemperanza dei metodi indicati nel D.M. 16/03/98 in particolare:

- il microfono è stato posizionato su cavalletto ad una altezza dal suolo di 1.5 m lontano da ostacoli e superfici riflettenti e protetto con cuffia anti vento ed indirizzato verso la sorgente rumorosa;
- nel caso specifico di verifica di rumore stradale, il microfono è stato posizionato all'altezza di 4 m ad un metro di distanza dal ricettore sensibile o in ogni caso dalla facciata dell'edificio più vicino;
- tutti i presenti e l'operatore tecnico si sono tenuti a debita distanza durante il tempo di misurazione;
- le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche e con velocità del vento variabili ma sempre al di sotto della velocità di 5 m/s.

5.3 Scelta delle postazioni di indagine

La scelta dei punti di monitoraggio è stata eseguita tenendo in considerazione le caratteristiche geomorfologiche del territorio, le attività presenti, l'urbanizzazione, la viabilità e le aree protette. I punti di misura pertanto sono stati scelti in prossimità di specifiche sorgenti rumorose, ed in postazioni specifiche che potessero caratterizzare l'intera area d'indagine.

5.4 Descrizione dei punti monitorati

I punti monitorati sono elencati nella tabella successiva.

POSTAZIONE MONITORATA	DESCRIZIONE
1	Via Cuccuruedre - Fronte Campo Sportivo
2	Via Don Luigi Sturzo - Angolo Via Montessori
3	Via San Giovanni - Fronte Casa di Riposo
4	Su Canale - Fronte Scuola
5	Monti Scalo - SP 147 pressi Stazione

5.5 Risultati dei rilevamenti acustici

Punti di misura	Leq dB (A)	Lmin	Lmax
1	65,2	51,7	82,3
2	48,6	35,2	59,8
3	50,5	40,6	65,8
4	51,9	30,3	65,8
5	62,0	52,2	77,4

5. OTTIMIZZAZIONE E VERIFICA DELLO SCHEMA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

In questa fase avendo precedentemente operato una prima classificazione acustica del territorio con riferimento ai dati socio-economici, urbanistici e di traffico, relativi alle aree omogenee considerate, si presenta la necessità di evitare una classificazione estremamente variegata che renderebbe poco gestibile la stessa zonizzazione acustica. Sarà inoltre necessario verificare se la condizione di divieto di contatto tra aree di classe non contigua sia stato rispettato. La zonizzazione acustica terrà conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, aventi valori di qualità che si discostano più di 5 dB(A); l'obiettivo verrà raggiunto con l'inserimento di fasce "cuscinetto" digradanti (dimensioni pari a 50 m e 100 m e valori di qualità decrescenti di 5 dB(A)) all'interno delle aree che sono risultate in accostamento critico. Tale operazione sarà limitata alle aree non urbanizzate o attraverso l'adozione di un idoneo piano di risanamento.

Al fine di garantire una più chiara ed immediata lettura dei risultati ottenuti dalla fase precedente si è inteso, di seguito, considerare separatamente le porzioni di territorio relative all'area urbana, comprendente il centro urbano, le sue frazioni: Monti Scalo, Sos Rueddos e Su Canale; infine il territorio extraurbano, suddiviso in zona nord e zona sud.

Per quanto riguarda l'ambito urbano, la zonizzazione acustica ha individuato la presenza di aree in classe III che interessano la parte più antica del centro urbano di Monti e la parte esterna al vecchio nucleo urbano che ricade quasi totalmente in zona di completamento residenziale e dalla presenza di attività commerciali e limitata presenza di attività artigianali.

Sono state, altresì, identificate in classe II le aree periferiche di Monti a ridosso della zona di completamento residenziale. Entro i limiti del centro urbano la classe III è assegnata alle attrezzature esclusivamente ricettive assimilabili alla residenza e alle aree in cui sono presenti gli impianti sportivi la cui generazione di inquinamento acustico è dovuta alla presenza delle persone (conversazione e schiamazzo) e all'incremento del traffico veicolare.

In classe I ricadono invece la zona del Cimitero, la Casa di Riposo San Giovanni, ubicata in Via San Giovanni, le aree per l'istruzione come la Scuola Materna, Elementare, Media dell'Istituto Comprensivo di Viale Aldo Moro, le aree di carattere paesaggistico.

Sono classificate come zona IV, le aree della Cantina Sociale del Vermentino e quelle limitrofi, e l'area destinata al kartodromo.

Nella porzione del territorio denominata Monti-Scalo, ricadono in classe III le aree rurali caratterizzate da una produzione agricola. Infine è stata disegnata in classe IV l'area individuata come Nuovo Polo Industriale Monti-Telti dal Piano Urbanistico Comunale. La scelta di far ricadere tale zona in classe IV, ossia aree di intensa attività umana, e non in classe V, aree prevalentemente industriali, nasce dal fatto che quest'area urbana è interessata dalla presenza di abitazioni, da un intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, dalla presenza della stazione ferroviaria e quindi di linee ferroviarie; inoltre nel P.U.C tale area è destinata ad essere una zona industriale, seppur caratterizzata da piccole industrie.

La frazione di Sos Rueddos è contraddistinta da una zona prevalentemente di destinazione agricola, ricadente in classe III, e da altre per la maggior parte boschive, classificate in classe I. Tra le aree di classe I e quelle di classe III, sono state inserite delle fasce cuscinetto di classe II, dove sono presenti delle zone di completamento residenziale.

Su Canale, l'altra frazione di Monti, presenta un'area agricola e residenziale ben consistente che, data la presenza di una scuola e di un'area di tutela, è stata classificata in classe II, mentre il territorio di destinazione agricola ricade in classe III. È presente anche una zona boschiva, classificata in classe I.

Per quanto riguarda il territorio extra-urbano si evidenzia come la maggior parte delle aree siano state individuate all'interno della classe I e III, per zone ricadenti in classe III si tratta, principalmente, di aree rurali caratterizzate da una produzione agricola tipica specializzata ed interessate da traffico veicolare di tipo locale e di attraversamento; mentre per quelle ricadenti in zone I si tratta di aree di interesse paesaggistico in quanto contraddistinte da una copertura vegetazionale spontanea. Tra le aree di classe I e quelle di classe III si trovano delle fasce cuscinetto di classe II.

La presenza di contatto di aree di classe non contigue sarà risolto attraverso un idoneo piano di risanamento che prenderà in esame alcune possibilità tecniche ed organizzative che possono essere adottate per il contenimento dei livelli di rumore ambientale come:

1. Fasce vegetali (siepi, fasce boscate, alberate, ecc.): composte da piantagioni semplici od associazioni complesse di specie arboree, arbustive ed erbacee;

2. Schermi a struttura mista: derivanti dalla combinazione di manufatti artificiali e piante, progettati per l'integrazione sinergica delle diverse componenti.

3. Barriere antirumore che sono forse il più conosciuto dei rimedi contro l'inquinamento acustico.

4. Interventi sui volumi di traffico e/o sulla percentuale dei mezzi pesanti.

A questo proposito tra i rimedi possibili, vi sono: la fissazione di limiti di velocità particolari in zone specifiche ed il controllo dei limiti, anche e soprattutto quelli attualmente in vigore o l'inserimento di elementi fisici lungo il percorso di propagazione del suono, realizzati con barriere o rilevati in terra.

Risulta evidente quanto siano di difficile applicazione in ambito urbano; sono possibili, a volte, in ambito extra urbano, quando i ricettori siano abbastanza vicini alla strada.

Una possibilità, viene offerta dall'aumento dell'isolamento acustico di facciata di edifici, quando sia giudicato prevalente garantire sufficienti standard di comfort acustico interno a fabbricati adibiti a scuole od ospedali.

7.RELAZIONI DI CONFINE

Come detto, la Legge Quadro 447/95, impone che, tra aree adiacenti, la differenza tra i limiti non possa superare il valore dei 5 dB(A). Tale prescrizione deve essere rispettata anche per i territori di confine e non solo per i territori compresi all'interno del comune di Monti.

I comuni confinanti con il comune di Monti sono: Alà dei Sardi, Berchidda, Calangianus, Loiri-Porto San Paolo, Olbia e Telti.

Il comune di Calangianus è l'unico ad essere dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Per la definizione delle classi nelle aree confinanti dei comuni non ancora dotate di P.C.C.A., è stata fatta un'attenta analisi: per ciascun comune, è stata identificata la destinazione d'uso delle aree collocate al confine del comune di Monti, e si è proseguito a classificare il territorio in funzione ad esse, in modo tale da non creare problemi ad un'eventuale classificazione acustica del comune confinante.

Nei seguenti paragrafi relativi ai comuni confinanti, si trovano le scelte realizzate per tenere conto di quanto gli altri comuni abbiano realizzato o previsto nelle aree di confine.

In alcuni casi, sono state date delle indicazioni, anche perché il confinante proceda ad alcune particolari attribuzioni di classe acustica e alla creazione di fasce di decadimento.

Relazione di confine con il comune di Alà dei Sardi

Il territorio a sud del comune di Monti, confinante con Alà dei Sardi, è costituito principalmente da una zona boschiva, pertanto viene classificato in Classe I. Tale scelta non dovrebbe creare problemi ad un'eventuale classificazione acustica del comune di Alà dei Sardi, dato che il suo territorio a confine è caratterizzato da una zona boschiva.

Relazione di confine con il comune di Berchidda

Il territorio a ovest di Monti confina con Berchidda. Il territorio più a nord viene classificato in classe III, trattandosi principalmente di aree di tipo misto e considerando che il territorio del comune confinante risulta essere di tale destinazione; mentre la parte più a sud, trattandosi principalmente di aree boschive e considerando che il territorio del comune confinante risulta essere della medesima destinazione, è stata classificata in classe I; l'area centrale è stata individuata come una zona cuscinetto, e pertanto in classe II.

Relazione di confine con il comune di Calangianus

Il territorio a nord-ovest del comune di Monti confina con Calangianus, che, come è stato accennato in precedenza, è l'unico tra i comuni confinanti ad essere provvisto di Piano Comunale di Classificazione Acustica.

In questa fase preliminare, non è stato possibile visionare tale strumento. Pertanto, dopo un'attenta analisi del territorio, si è proceduto a classificare il territorio confinante con Calangianus, in classe III, trattandosi principalmente di aree di tipo misto e considerando che il territorio del comune confinante risulta essere principalmente a destinazione agricola; in tal modo non si dovrebbero verificare incongruenze con la zonizzazione acustica del comune limitrofo. Tuttavia, un passo fondamentale, nella fase definitiva, sarà la visione di tale piano.

Relazione di confine con il comune di Loiri-Porto San Paolo

Il territorio a nord-est del comune di Monti, confinante Loiri-Porto San Paolo, è stato classificato in classe I, essendo costituito principalmente da una zona boschiva; considerando che il territorio del comune confinante risulta essere anch'esso una zona boschiva, non si dovrebbero creare in tal modo problemi ad un'eventuale successiva classificazione acustica del comune di Loiri-Porto San Paolo.

Relazione di confine con il comune di Olbia

Il territorio a est di Monti, confinante con il comune di Olbia, è una zona boschiva e si è proceduto a classificarlo in Classe I, in modo tale da non creare problemi ad un'eventuale successiva classificazione acustica del comune di Olbia, dato che il suo territorio di confine è anch'esso una zona boschiva.

Relazione di confine con il comune di Telti

Il territorio a nord del comune di Monti, confinante con Telti, è principalmente di destinazione agricola, inoltre considerando che il territorio del comune confinante risulta essere della medesima destinazione, per non creare alcun tipo di incongruenza con un'eventuale successiva zonizzazione acustica del comune di Telti, tale area viene classificata in Classe III.

8 AREE DESTINATE A SPETTACOLO O MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Fermi restando i vincoli stabiliti dal D.P.C.M. n 215 del 16/04/1999, le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile e all'aperto devono avere caratteristiche tali da non penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree dove sono localizzati i ricettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione.

Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività rumorose che, limitate nel tempo, impiegano macchinari e/o impianti rumorosi quali manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi, cantieri edili etc..

Tutte le attività sopra citate sono soggette a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità comunale competente ad eccezione delle feste religiose e laiche e dei comizi elettorali.

Nel comune di Monti, sono state individuate le seguenti aree da utilizzare per manifestazioni, mostre, feste, spettacoli e manifestazioni all'aperto:

- Piazza Regina Margherita;
- Anfiteatro Comunale in via C.Battisti;
- Cantina Sociale del Vermentino;
- Ambulanti dislocati lungo via Roma fino all'incrocio con Viale Aldo Moro;
- Centro Polivalente in via Cuccuruedre.

9.RAPPRESENTAZIONE

La rappresentazione cartografica è avvenuta perimetrando ogni area acusticamente omogenea e colorandola con le seguenti modalità definite dal Documento Tecnico emanato dalla Regione Sardegna per la classificazione acustica dei territori comunali.

CLASSE COLORE	DESCRIZIONE	LIMITI dB(A)	
		Diurno (06.00- 22.00)	Notturmo (22.00- 06.00)
I-Aree particolarmente protette	Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per l'utilizzazione, quali aree ospedaliere, scolastiche, residenziali rurali, aree di particolare interesse naturalistico, ricreativo, culturale, archeologico, parchi naturali e urbani	50	40
II- Aree prevalentemente residenziali	Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali, totale assenza di attività industriali ed artigianali.	55	45
III-Aree di tipo misto	Aree urbane interessate da traffico veicolare di tipo locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, con limitata presenza di attività artigianali e totale assenza di attività industriali. Aree rurali, interessate da attività che impiegano macchine operatrici.	60	50
IV- Aree di intensa attività umana	Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie	65	55
V- Aree prevalentemente industriali	Aree interessate da insediamenti industriali presenza di abitazioni.	70	60
VI- Aree esclusivamente industriali	Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi	70	70

10. RISANAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il risanamento acustico del territorio comunale potrà prevedere sia interventi a carico dei privati sia interventi pubblici.

Per quanto riguarda gli interventi pubblici, il comune di Monti potrà procedere ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 alla predisposizione del Piano di risanamento acustico comunale sulla base delle criticità emerse dal Piano di classificazione acustica.

10.1 Piani di risanamento acustico delle Imprese

Entro sei mesi dall'adozione da parte del Comune del Piano di classificazione acustica, le imprese interessate, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della sopra citata Legge n. 447/95, devono presentare al Comune un piano di risanamento acustico, comprensivo di elaborati grafici e relazione tecnica, con indicato il termine entro il quale l'impresa prevede di adeguarsi ai limiti previsti.

I sopra indicati elaborati dovranno contenere:

- l'indicazione della tipologia di attività con codice relativo, secondo classificazione ISTAT;
- l'ubicazione dell'insediamento con riportata la zona acustica di appartenenza, in base a quanto previsto dal Piano di classificazione acustica;
- la descrizione delle attività, dei cicli tecnologici e delle attrezzature e impianti esistenti;
- l'elenco e la descrizione delle apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno, nonché l'indicazione dell'ubicazione delle sorgenti sonore connesse all'attività;
- la durata dei periodi di attività (diurni e notturni), della loro frequenza e della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, nonché le condizioni di esercizio relative al massimo livello di rumore immesso nell'ambiente;
- i dati relativi alle misurazioni fonometriche effettuate;
- le modalità e i tempi di esecuzione del progetto di risanamento, che non potrà superare i 24 mesi.

Il comune di Monti, esaminato il progetto di risanamento, la congruità dei tempi e la complessità dell'intervento, approva il suddetto progetto con eventuali prescrizioni.

Qualora il Comune non si pronunci sul progetto di risanamento presentato dall'impresa entro centottanta giorni, l'impresa comunque è vincolata a realizzarlo con le modalità ed i tempi previsti.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento di cui al comma 1 devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro 6 mesi dall'adozione del Piano di classificazione acustica comunale.

10.2 Piani di risanamento comunali

Sulla base delle criticità emerse nel Piano di classificazione acustica e nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 6 del DPCM 14 novembre 1997, nonché nel caso previsto dal comma 1 lett. a) dell'art. 4 della legge n. 447/95, il Comune predispose e adotta il Piano comunale di risanamento acustico ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge.

Il Piano di risanamento acustico dovrà essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale con eventuale collaborazione di tecnico esperto in pianificazione territoriale e ambientale.

Il Piano dovrà specificare i singoli interventi e dovrà contenere in particolare:

- l'elenco delle sorgenti sonore i cui valori di emissione acustica risultino superiori a quelli consentiti dalla normativa vigente;
- la rappresentazione grafica delle sorgenti da individuarsi in scala 1:5000, o anche 1:2000 per le zone più densamente urbanizzate e in scala 1:10.000 per la restante parte del territorio;
- i dati relativi alle misurazioni fonometriche delle sorgenti oggetto di studio con l'indicazione dei livelli acustici da raggiungere;
- i soggetti cui compete l'intervento di risanamento;
- le modalità d'intervento;
- le priorità e i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- la stima degli oneri finanziari;
- gli eventuali interventi cautelativi, a carattere d'urgenza, per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

L'Amministrazione Comunale redige ed approva con proprio provvedimento amministrativo il Piano di risanamento acustico entro dodici mesi dalla data di approvazione del Piano di classificazione acustica comunale e procede alla sua pubblicazione sull'Albo pretorio.

Il Comune trasmette alla Provincia e all'A.R.P.A.S., per i rispettivi compiti di verifica, vigilanza e controllo, entro i successivi trenta giorni, gli elaborati relativi al Piano di risanamento, comprensivi della delibera di approvazione del Consiglio Comunale e delle eventuali osservazioni raccolte in fase di pubblicazione.

L'A.R.P.A.S, entro i successivi trenta giorni formula le proprie osservazioni e le trasmette alla provincia competente.

La Provincia, anche sulla base delle osservazioni dell'A.R.P.A.S., esamina i contenuti del Piano e ne attesta la conformità alle disposizioni e indicazioni regionali.

La Provincia inoltre, al fine della redazione e aggiornamento del Piano regionale triennale d'intervento di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n.447 definisce l'ordine di priorità degli interventi in ambito provinciale, con riferimento in particolare:

- all'entità del fenomeno acustico inquinante;
- alla rilevanza economica della quota parte del progetto di risanamento a carico della pubblica amministrazione;
- all'entità della popolazione che beneficia dell'intervento.

Per i comuni che adottano il piano di risanamento, la prima relazione è allegata al piano stesso. Nel caso di Monti la prima relazione è adottata entro sei mesi dalla approvazione definitiva del Piano di classificazione acustica comunale.

Monti, febbraio 2013

Il progettista